



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Sedicesima (già Terza) Sezione Civile

in persona del Giudice Unico, Dott.ssa Clelia Buonocore, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 39991 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2015 e vertente

TRA

[REDACTED]
[REDACTED] elettivamente domiciliata in Napoli, alla Via del Nilo n. 28, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Maria Villano, che la rappresenta e difende in virtù di procura a margine dell'atto di citazione.

Attrice

E

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A., con sede legale in Siena, alla Piazza Salimbeni n. 3 (C.F. e P. IVA 00884060526), in persona del Responsabile dell'Ufficio Credito e Legale dell'Area Territoriale Centro e Sardegna, Luigi Losurdo, munito dei poteri di rappresentanza come da delibera del Consiglio di Amministrazione del 25 marzo 2014 e procura speciale conferita con atto per Notar Mario Zanchi del 12 maggio 2014 (rep. n. 33190; racc. n. 15728), elettivamente domiciliata in Roma, al Largo Giuseppe Toniolo n. 6, presso lo studio dell'Avv. Umberto Morera, che la rappresenta e difende per mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta.

Convenuta



CONCLUSIONI:

per l'attrice: "Voglia il Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, considerazione ed eccezione, in via principale 1) accertare e dichiarare la nullità dei contratti di conto corrente ed apertura di credito dedotti in lite, per difetto di forma, ex art. 117 D.Lgs. 385/93 T.U.B.; 2) accertare e dichiarare l'illegittimità dei tassi applicati in quanto: A) mancano i relativi contratti, o comunque sono nulli per difetto di forma; B) anche nell'ipotesi in cui la banca dovesse produrre validi contratti, manca la pattuizione delle relative condizioni o non sono state correttamente notificate le variazioni; C) in ogni caso, i tassi applicati risultano superiori al limite legale tempo per tempo stabilito, in violazione dell'art. 1284 c.c.; 3) ricalcolare i tassi da applicare sulla base del tasso limite, tempo per tempo stabilito, o comunque operando secondo i criteri di cui all'art. 117 *bis* T.U.B.; 4) accertare e dichiarare l'illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi applicata dalla banca in violazione dell'art. 1283 c.c.; 5) accertare e dichiarare la violazione del tasso soglia; 6) accertare la debenza e condannare la convenuta alla restituzione di quanto indebitamente percepito per effetto della differenza tra la data della valuta e la data effettiva delle operazioni bancarie; 7) accertare la debenza e condannare la banca convenuta alla restituzione, in favore dell'attrice, di tutte le somme indebitamente percepite (almeno nei limiti del prospetto contabile depositato) a titolo di interessi ultra-legali, interessi anatocistici, interessi usurari, commissioni di massimo scoperto ed oneri a vario titolo reclamati nel corso del rapporto, ovvero in subordine condannare la Banca al pagamento del medesimo importo quale indennizzo per l'arricchimento senza causa derivante dall'incasso di tali somme o di quelle superiori o minori che il Tribunale riterrà; il tutto oltre rivalutazione monetaria da determinarsi, secondo indici ISTAT, dal momento della maturazione di ciascun credito sino al soddisfo ed interessi legali sulle somme già rivalutate. In via subordinata, 1) accertare e dichiarare che la Banca convenuta si è resa inadempiente al dovere di buona fede e diligenza nella fase di esecuzione dei contratti dedotti in lite, operando in violazione degli artt. 1175 e 1375, 1283 e 1284 c.c., e degli artt. 117 e 117 *bis*



T.U.B; 2) condannare la Banca convenuta alla restituzione in favore dell'attrice di tutte le somme indebitamente percepite a titolo di interessi ultra-legali, interessi anatocistici, commissioni ed oneri a vario titolo reclamati nel corso del rapporto, di quanto indebitamente percepito per effetto della differenza tra la data di valuta e la data effettiva delle operazioni bancarie, tanto anche in ragione del disposto di cui all'art. 2033 c.c., entro i limiti indicati o nella diversa misura risultante dalla C.T.U., o, in estremo subordine, ordinare la rettifica del saldo del conto per cui è causa. Condannare, inoltre, la Banca convenuta al risarcimento dei danni morali e patrimoniali come quantificati nel corso del giudizio o, comunque, nella misura ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria da determinarsi, secondo gli indici ISTAT, dal momento della maturazione di ciascun credito sino al soddisfo ed interessi legali sulle somme già rivalutate. In ogni caso con vittoria di spese di lite, da distrarre in favore del Procuratore di parte attrice in quanto antistatario”;

per la convenuta: “Piaccia al Tribunale, previa declaratoria della nullità dell'atto di citazione, per assoluta indeterminatezza del *petitum* e della *causa petendi*, con ordine di integrazione ai sensi dell'art. 164, IV co., c.p.c., rigettare tutte le domande di parte attrice dacché inammissibili, prescritte, infondate in fatto ed in diritto e, comunque, non provate. In ogni caso, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, di taluna delle domande di parte attrice, previo accertamento del credito vantato dalla Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., dichiarare l'avvenuta compensazione dell'eventuale minor credito riconosciuto in favore di [REDACTED] con quello maggiore vantato dalla Banca. Con vittoria di spese di lite.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato [REDACTED] educeva che

➤ intratteneva con la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (già Banca Antoniana Popolare Veneta) un rapporto di conto corrente contrassegnato dal n. 1111507, sul quale, nel tempo, erano state concesse svariate aperture di credito;



➤ inoltre, alle date del 27.04.2012 e del 13.03.2013, aveva concluso, con la CONSUM.IT S.p.A. (poi incorporata dalla Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.) due contratti di finanziamento, per il rispettivo importo di euro 30.000,00 e di euro 15.000,00;

➤ sulla scorta della documentazione disponibile ed avvalendosi dell'ausilio di un Professionista di fiducia aveva acclarato che sul menzionato conto corrente la Banca aveva addebitato importi non dovuti;

➤ inoltre, i tassi di interesse pattuiti con i contratti di finanziamento erano superiori a quelli soglia del trimestre di riferimento.

L'attrice lamentava, in particolare, che la Banca, con riferimento al conto corrente ed alle linee di credito sullo stesso concesse

- aveva applicato, per il calcolo degli interessi debitori, tassi ultralegali pur in difetto di valida pattuizione in forma scritta;
- aveva operato la capitalizzazione trimestrale delle "competenze" a debito della correntista, in violazione del divieto di cui all'art. 1283 c.c.;
- aveva applicato tassi di interesse superiori a quelli soglia;
- aveva addebitato somme a titolo di commissione di massimo scoperto in difetto di valida pattuizione;
- aveva effettuato addebiti per spese ed altre competenze non dovute;
- aveva operato una illegittima antergazione o postergazione della "data valuta" rispetto a quella di effettivo compimento delle operazioni.

Indi l'attrice, illustrate diffusamente le ragioni in diritto a fondamento delle domande e doglianze svolte, rassegnava le conclusioni riportate in premessa.

Instaurato il contraddittorio si costituiva la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. la quale, in via preliminare, eccepiva la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza del *petitum* e per la mancata, specifica esposizione dei fatti e degli elementi in diritto a fondamento delle domande svolte.

La convenuta contestava, poi, nel merito le avverse deduzioni e domande rassegnando le conclusioni riportate in premessa.

Incardinatasi la lite si provvedeva all'istruttoria con l'acquisizione di documentazione conferente e con l'espletamento di C.T.U.; infine, la causa veniva



trattenuta in decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

Inammissibilità della domanda di ripetizione di indebito.

In apertura di motivazione va evidenziato che la domanda di ripetizione di somme asseritamente addebitate illegittimamente sul conto corrente con aperture di credito n. 1111507 è inammissibile; e tanto in considerazione del fatto che il rapporto in contestazione era ancora in corso al momento dell'avvio del presente giudizio e, comunque, non risulta che *medio tempore* sia stato chiuso con definizione delle pretese sullo stesso fondate.

Invero – come certo noto - l'annotazione in conto di una posta di interessi, spese o altre competenze illegittimamente addebitati dalla banca al correntista comporta un incremento del debito dello stesso correntista, o una riduzione del credito di cui egli ancora dispone, ma in nessun modo si sostanzia in un pagamento, non corrispondendo, all'operazione contabile, alcuna attività solutoria in favore della banca.

Pertanto, prima della chiusura del conto e del pagamento del saldo debitore, il correntista che ritenga che l'Istituto di credito, in applicazione di pattuizioni nulle o di prassi illegittime, gli abbia addebitato importi non dovuti, potrà agire per far dichiarare la nullità del titolo su cui quegli addebiti si fondano al fine di ottenere la rideterminazione del saldo (previa rettifica delle poste annotate e ricalcolo dei rapporti dare-avere) ma non potrà agire per la ripetizione.

Riparto dell'onere della prova nei giudizi di accertamento negativo o di ripetizione di indebito promossi dal correntista.

Prima di procedere all'esame delle emergenze in atti par d'uopo rammentare che nei giudizi promossi dal correntista per far valere la nullità di clausole contrattuali o l'illegittimità degli addebiti in conto corrente, in vista della rideterminazione del saldo del conto ovvero della ripetizione di somme pretese



dalla Banca in applicazione delle clausole nulle o, comunque, in forza di prassi illegittime, grava senz'altro sulla parte attrice l'onere di allegare in maniera specifica i fatti posti a base della domanda e di fornire la relativa prova.

In particolare, in ossequio alle regole generali in tema di onere della prova come desumibili dall'art. 2697 c.c., il correntista che intenda far valere il carattere indebito di talune poste passive – assumendo essere, le stesse, il portato dell'applicazione di clausole contrattuali nulle o, comunque, dell'addebito di spese, commissioni o altre “voci” non dovute – ha lo specifico onere di produrre, oltre al contratto costituente titolo del rapporto dedotto in lite, anche gli estratti conto integrali dalla data di avvio del rapporto.

Segnatamente la Suprema Corte ha avuto modo di evidenziare che l'onere della prova grava sul correntista attore non solo allorquando lo stesso agisca per ottenere la ripetizione di somme indebitamente pretese dalla Banca, ma anche nel caso in cui il medesimo correntista promuova mera azione di accertamento negativo.

E così anche di recente la Corte di Cassazione, in fattispecie analoga a quella che ci occupa, ha argomentato come di seguito: *“Va premesso che la giurisprudenza di questa Corte ha costantemente ritenuto che qualora l'attore proponga domanda di accertamento negativo del diritto del convenuto e quest'ultimo non si limiti a chiedere il rigetto della pretesa avversaria ma proponga domanda riconvenzionale per conseguire il credito negato dalla controparte, ambedue le parti hanno l'onere di provare le rispettive contrapposte pretese. [...] In tal senso è stato altresì ritenuto che l'onere probatorio gravante, a norma dell'art. 2697 cod. civ., su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l'estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto "fatti negativi", in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo. [...] In particolare, la stessa non va in senso difforme da quanto ritenuto proprio in tema di interessi anatocistici da questa Corte laddove ha affermato che nei rapporti bancari in conto corrente, una volta*



che sia stata esclusa la validità, per mancanza dei requisiti di legge, della pattuizione di interessi ultralegali a carico del correntista, la banca deve dimostrare l'entità del proprio credito mediante la produzione, degli estratti conto a partire dall'apertura del conto e cioè dal saldo zero. Tale principio è stato affermato nella fattispecie inversa a quella in esame in cui era la banca ad avere agito tramite decreto ingiuntivo per ottenere il pagamento dello scoperto di conto mentre nel caso di specie si verte in tema di accertamento negativo proposto dai correntisti al quale quindi si applica un diverso onere probatorio. Dunque nel caso di specie il principio applicabile è che chi esperisce una azione di accertamento negativo deve fornire la prova della fondatezza della propria domanda. [...] Le stesse (n.d.r. correntiste ricorrenti), nell'affermare un dovere di rilevamento d'ufficio da parte del giudice di nullità afferenti alle clausole contrattuali, confondono tale potere con quello istruttorio e con l'onere della prova in ordine ai rapporti di dare ed avere intercorsi tra le parti. Il giudice può infatti accertare d'ufficio una nullità inerente al contratto sulla base della documentazione e delle risultanze istruttorie fornite dalla parte cui incombeva il detto onere o comunque presenti in atti, ma non può esercitare d'ufficio attività istruttorie sopperendo al mancato assolvimento dell'onere relativo che fa capo ad una delle parti in relazione ai rapporti intercorsi con la controparte" (Cass. Civ, Sez. I, 7 maggio 2015, n. 9201).

Segnatamente, con specifico riferimento alle azioni di accertamento negativo, in vista della rideterminazione del saldo di un conto, la Suprema Corte ha precisato che il correntista ha l'onere di produrre, unitamente ai contratti, anche tutti gli estratti conto, dalla data di avvio del rapporto dacchè la "rideterminazione del saldo del conto deve avvenire attraverso i relativi estratti a partire dalla data della sua apertura [...], inutilizzabili, invece, rivelandosi, a tal fine, criteri presuntivi o approssimativi" (in tal senso Cass. Civ., Sez. I, 13 ottobre 2016, n. 20693).

Né in senso contrario potrebbe invocarsi una qualche difficoltà del correntista di disporre della documentazione relativa ai rapporti bancari intrattenuti.



Ed infatti, il titolare di un rapporto di conto corrente, quale parte contraente, di regola – salvo situazioni eccezionali, da allegare e dimostrare - non può non avere la disponibilità del documento contrattuale, anche alla luce delle previsioni di cui all'art. 117 TUB; inoltre, la disciplina di settore contempla il diritto del medesimo correntista di ricevere periodicamente gli estratti riportanti tutte le annotazioni eseguite in conto corrente nel periodo di riferimento e le condizioni in concreto applicate.

Ad ogni buon conto, non può non rammentarsi che, proprio con riferimento ai rapporti bancari, il Legislatore accorda al “cliente” un utile strumento per ottenere dalla Banca la documentazione relativa ai rapporti intrattenuti ed alle operazioni poste in essere.

Invero, già nell'art. 8 della L. 17 febbraio 1992 (Norme sulla Trasparenza Bancaria), al comma quarto, era espressamente previsto il diritto del cliente di ottenere dalla Banca copia della documentazione di ogni singola operazione posta in essere in relazione a determinati contratti bancari, quali quello di deposito e di conto corrente. In particolare la disposizione citata così recitava: *“Il cliente ha diritto di ottenere, entro un congruo termine, e comunque non oltre sessanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere a partire dal quinto anno precedente nell'ambito di rapporti di deposito o conto corrente, con facoltà per gli enti e i soggetti di cui all'art. 1 di ottenere il rimborso delle spese”*.

Una maggiore tutela è stata, poi, contemplata con l'art. 119, u.co. del D. Lgs. n. 385/93 (Testo Unico Bancario) che, nel testo vigente, prevede in particolare quanto segue: *“Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno il diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni”*.

Con la disposizione da ultimo citata – nel testo modificato dall'art. 24 del D. Lgs. 4 agosto 1999, n. 342 – il diritto già riconosciuto espressamente dalla Legge sulla Trasparenza Bancaria è stato notevolmente ampliato, a) con la previsione



della facoltà di richiedere la documentazione inerente a qualsiasi contratto perfezionato; b) con l'ulteriore previsione per cui il "cliente" o i suoi aventi causa hanno il diritto di chiedere la documentazione delle operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni e non più soltanto di quelle degli ultimi cinque anni. A fronte di ciò è stato ampliato e fissato in novanta giorni – e non più sessanta - il termine entro il quale la Banca deve evadere la richiesta di consegna della documentazione.

In un contesto di tal fatta, il "cliente - attore", avendo uno specifico strumento per procurarsi la documentazione relativa alle operazioni poste in essere nell'ambito dei rapporti intrattenuti con la Banca, in tanto può avvalersi del rimedio di cui all'art. 210 c.p.c., in quanto deduca e dimostri di essersi tempestivamente attivato per ottenere, ex art. 119 TUB, la consegna della documentazione bancaria necessaria per gli accertamenti richiesti, e di non aver ottenuto fattivo riscontro.

Resta naturalmente fermo che, anche nella sussistenza dei presupposti per l'utile accesso allo strumento di cui all'art. 210 c.p.c., la richiesta di ordine di esibizione va formulata in maniera specifica, con indicazione puntuale dei documenti richiesti, dei profili di relativa rilevanza ai fini della decisione, oltre con con allegazione delle ragioni della relativa indisponibilità.

Inadeguato assolvimento dell'onere della prova nella fattispecie concreta.

Fatte le considerazioni di cui sopra e passando all'esame della fattispecie concreta, deve rilevarsi che [REDACTED] pur avendo menzionato due contratti di finanziamento conclusi con l'allora [REDACTED] (poi incorporata dalla Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.), e pur avendo lamentato la usurarietà dei tassi pattuiti con tali contratti, non ha ritenuto di offrire alcun conforto documentale alle doglianze svolte, onde non possono che disattendersi integralmente le domande e censure avanzate in relazione ai predetti rapporti.

Quanto, poi, al conto corrente assistito da linee di credito n. 1111507, va rilevato che non risultano versati in atti gli estratti conto integrali; segnatamente, come evidenziato anche dal C.T.U., per tale rapporto mancano gli estratti conto



dalla data di apertura fino al 31.12.2002 e, poi, quelli relativi a tutti i trimestri del 2013 nonché ai primi tre trimestri del 2015.

Va, poi, osservato che è ben vero che [REDACTED] ha chiesto impartirsi, alla Banca convenuta, ordine di esibizione degli estratti conto non prodotti; tuttavia, la cennata istanza ex art. 210 c.p.c. era ed è, evidentemente, inammissibile posto che l'attrice non ha dimostrato di essersi attivata per l'acquisizione dei documenti oggetto della richiesta di esibizione e di non aver avuto fattivo riscontro.

Al contrario risulta dalla documentazione prodotta dalla convenuta (cfr. allegato n. 5) che nel gennaio 2014 la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. provvedeva a mettere a disposizione dell'odierna attrice (che rilasciava apposita quietanza) gli estratti conto in precedenza richiesti; quanto, poi, agli estratti conto relativi al periodo successivo va rimarcato che [REDACTED] non ha neppure dedotto non esserle stati inviati alle scadenze contrattualmente previste né ha allegato e documentato di averne richiesto vanamente copia alla Banca.

In ragione di quanto sopra, dunque, non poteva che disattendersi la richiesta di ordine di esibizione.

Senonché la carenza documentale riscontrata – ed imputabile all'attrice – preclude la corretta ricostruzione del saldo del conto in contestazione alla data della notifica dell'atto di citazione, imponendo all'uopo il ricorso a criteri approssimativi e meramente presuntivi, in contrasto con le indicazioni offerte dalla Suprema Corte.

Ad ogni buon conto, anche a voler prescindere da quanto sopra, non può non rilevarsi che, alla luce delle complessive emergenze in atti – e tenuto conto, anche, dei più recenti indirizzi espressi dalle Sezioni Unite della Suprema Corte - le censure e domande di parte attrice si palesano, comunque, immeritevoli di seguito.

Asserita nullità dei contratti di apertura di credito dedotti in lite.

Con l'atto di citazione [REDACTED] ha lamentato l'omessa stipula in forma scritta dei contratti di apertura di credito dedotti in lite e, quindi, il difetto di



valida pattuizione in forma scritta a conforto degli addebiti per interessi ultralegali, commissioni e spese.

Senonché la Banca convenuta – pur non gravata dall'onere della prova – fin dalla costituzione ha versato in atti copia dei contratti di concessione di linee di credito stipulati da [REDACTED] a decorrere dal 17 dicembre 2001; contratti che recano, tutti, la sottoscrizione – non disconosciuta – dell'odierna attrice e la puntuale indicazione delle condizioni economiche applicabili ed, in particolare, della misura dei tassi di interesse concordati.

A fronte delle emergenze di cui sopra l'odierna attrice, nel prosieguo del giudizio, oltre a ribadire pedissequamente le contestazioni e doglianze originariamente svolte, a fondamento della prospettata nullità ha allegato, anche, che i contratti prodotti dalla Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. non recherebbero la sottoscrizione di entrambe le parti.

Orbene, dall'esame dei documenti contrattuali in atti emerge che i vari contratti di affidamento allegati risultano essere stati tutti sottoscritti da [REDACTED] [REDACTED] inoltre, i contratti prodotti quali allegati nn. 1 e 2 recano anche la sottoscrizione del funzionario della Banca.

Ad ogni buon conto, la lamentata nullità dei contratti, per vizio di forma, non potrebbe giammai farsi discendere dalla circostanza che la prodotta copia di taluni dei documenti contrattuali versati in atti non rechi la firma del funzionario della Banca munito dei poteri di rappresentanza.

Invero, sul punto non può non tenersi conto delle considerazioni svolte dalle Sezioni Unite della Suprema Corte che, investite della questione afferente la validità o meno del contratto di intermediazione finanziaria sottoscritto dal solo cliente e non anche dal rappresentante della Banca, con la recente Sentenza n. 898 del 16 gennaio 2018, hanno enunciato il seguente principio di diritto: *"Il requisito della forma scritta del contratto-quadro relativo ai servizi di investimento, disposto dal D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, art. 23, è rispettato ove sia redatto il contratto per iscritto e ne venga consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente la sola sottoscrizione dell'investitore, non necessitando la sottoscrizione anche*



dell'intermediario, il cui consenso ben si può desumere alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti".

In proposito va preliminarmente evidenziato che le considerazioni svolte dalle Sezioni Unite, sebbene riferite alle previsioni dell'art. 23 T.U.F., valgono senz'altro anche per le prescrizioni di forma relative ai contratti bancari, contenute nell'art. 117 T.U.B., attesa la sostanziale identità di disciplina e, soprattutto, l'identità di ratio delle norme in questione.

Ed infatti, tanto l'art. 23 T.U.F. che l'art. 117 T.U.B., nella parte in cui prevedono che il contratto (con il contenuto minimo pur prescritto dal Legislatore) debba essere redatto per iscritto a pena di nullità e che una copia dello stesso debba essere consegnata al cliente, sono volte ad assicurare che il cliente – parte normalmente non predisponente, oltre che priva delle conoscenze ed informazioni in possesso dell'operatore professionale - presti un consenso consapevole, avendo a disposizione tutte le informazioni rilevanti ai fini dell'apprezzamento delle condizioni del rapporto, degli obblighi reciproci e degli impegni assunti; non a caso, del resto, tanto nel T.U.F. che nel T.U.B. la nullità del contratto per difetto di forma è contemplata come nullità relativa e di protezione, potendo essere fatta valere solo dal cliente e non dalla Banca, e potendo essere rilevata d'ufficio dal Giudice solo a beneficio e nell'interesse del medesimo cliente.

Ciò posto, deve rilevarsi che all'affermazione secondo cui ad integrare il requisito di forma previsto a pena di nullità dall'art. 23 T.U.F. è sufficiente che il documento contrattuale rechi la sottoscrizione del cliente (non occorrendo, altresì, quella del rappresentante della Banca), la Corte di Cassazione è pervenuta sulla scorta delle seguenti considerazioni: "La nullità per difetto di forma è posta nell'interesse del cliente, così come è a tutela di questi la previsione della consegna del contratto, il cui contenuto, previsto di base dall'art. 30 del regolamento Consob, siccome prevedente le modalità di svolgimento del rapporto, deve rimanere a disposizione dell'investitore. Si coglie quindi la chiara finalità della previsione della nullità, volta ad assicurare la piena indicazione al cliente degli specifici servizi forniti, della durata e delle modalità di rinnovo del contratto e di modifica dello stesso, delle modalità proprie con cui si svolgeranno



le singole operazioni, della periodicità, contenuti e documentazione da fornire in sede di rendicontazione, ed altro come specificamente indicato, considerandosi che è l'investitore che abbisogna di conoscere e di potere all'occorrenza verificare nel corso del rapporto il rispetto delle modalità di esecuzione e le regole che riguardano la vigenza del contratto, che è proprio dello specifico settore del mercato finanziario. Va da sé che la finalità protettiva nei confronti dell'investitore si riverbera in via mediata sulla regolarità e trasparenza del mercato del credito. L'aver individuato la ragione giustificatrice della prescrizione normativa non vale peraltro a risolvere di per sé la questione che qui interessa, ma sostanzialmente ad indirizzare l'interpretazione dei profili che qui si pongono, e cioè il rapporto tra il perfezionamento del contratto e la forma con cui questo si estrinseca, e tra il documento in forma scritta come espressione della regolamentazione del rapporto e la sottoscrizione come riferibilità dell'atto. Il vincolo di forma imposto dal legislatore (tra l'altro composito, in quanto vi rientra, per specifico disposto normativa, anche la consegna del documento contrattuale), nell'ambito di quel che è stato definito come neoformalismo o formalismo negoziale, va inteso infatti secondo quella che è la funzione propria della norma e non automaticamente richiamando la disciplina generale sulla nullità. Ora, a fronte della specificità della normativa che qui interessa, correlata alla ragione giustificatrice della stessa, è difficilmente sostenibile che la sottoscrizione da parte del delegato della banca, volta che risulti provato l'accordo (avuto riguardo alla sottoscrizione dell'investitore, e, da parte della banca, alla consegna del documento negoziale, alla raccolta della firma del cliente ed all'esecuzione del contratto) e che vi sia stata la consegna della scrittura all'investitore, necessari ai fini della validità del contratto-quadro. Ed infatti, atteso che, come osservato da attenta dottrina, il requisito della forma ex art. 1325 c.c., n. 4, va inteso nella specie non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità propria della normativa, ne consegue che il contratto-quadro deve essere redatto per iscritto, che per il suo perfezionamento deve essere sottoscritto dall'investitore, e che a questi deve essere consegnato un esemplare del contratto, potendo risultare il consenso della banca a mezzo dei



comportamenti concludenti sopra esemplificativamente indicati. L'interpretazione seguita è, altresì, in linea con le disposizioni dell'ordinamento Europeo, che nell'art. 19, par. 7 della direttiva 2004/39/CE del Parlamento e del Consiglio del 21/4/2004 (Mifid 1), recepita dal d.lgs. 17/9/2007, n.164, così come nell'art. 25, par. 5 della direttiva 2014/65/UE (Mifid 2), a cui è stata data attuazione con il D.Lgs. 3 agosto 2017, n. 129, al fine di perseguire gli obiettivi di trasparenza e di tutela degli investitori, punta l'accento sulla registrazione del o dei documenti concordati, in tal modo evidenziandosi la necessità che risulti la verificabilità di quanto concordato” (Cass. Civ., SS. UU., 16 gennaio 2018, n. 898).

Ebbene, alla luce dei principi enunciati dalle Sezioni Unite della Suprema Corte – e certamente applicabili anche con riferimento ai contratti bancari – deve risolutamente escludersi la nullità, ex art. 117 TUB, dei contratti bancari quante volte – come nella fattispecie concreta – i documenti contrattuali, contenenti la puntuale enunciazione delle condizioni pattuite, risultino essere stati debitamente sottoscritti dal correntista, con contestuale consegna in copia allo Stesso (consegna che, nella fattispecie concreta, si ricava anche dalla “dichiarazione confessoria” rilasciata in forma scritta da [REDACTED]

Contestazioni relative alla pattuizione ed alla applicazione di interessi usurari.

Usura pattizia

Come noto, il Legislatore, con la Legge n. 108/1996, ha inteso essenzialmente introdurre una nozione oggettiva di interesse usurario, prescindente dall'apprezzamento dello stato di bisogno del mutuatario e dall'approfittamento dell'intermediario.

Invero, l'art. 644 c.p., nel testo introdotto dall'art. 1 della L. n. 108/1996, al terzo comma, prima parte, così dispone: “*La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari*”.

Inoltre, l'art. 2, IV co., della citata L. 108/1996 – applicabile, *ratione temporis*, nella fattispecie concreta – così recitava: “*Il limite previsto dal terzo comma dell'art. 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è stabilito nel tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata nella*



Gazzetta Ufficiale ai sensi del comma 1 relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato della metà”.

Tale norma è stata successivamente così modificata dall’art. 8, V co., lett. d) del D.L. 13 maggio 2011, n. 70: *“Il limite previsto dal terzo comma dell’articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è stabilito nel tasso medio risultante dall’ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ai sensi del comma 1 relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali”.*

Il medesimo art. 2 della L. n. 108/1996, ai commi I e II, prevede, poi, che *“il Ministro del Tesoro, sentiti la Banca d’Italia e l’Ufficio Italiano dei Cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno, degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall’Ufficio italiano dei cambi e dalla Banca d’Italia ai sensi degli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura. I valori medi derivanti da tale rilevazione, corretti in ragione delle eventuali variazioni del tasso ufficiale di sconto successive al trimestre di riferimento, sono pubblicati senza ritardo nella Gazzetta Ufficiale . 2. La classificazione delle operazioni per categorie omogenee, tenuto conto della natura, dell’oggetto, dell’importo, della durata, dei rischi e delle garanzie è effettuata annualmente con decreto del Ministro del tesoro, sentiti la Banca d’Italia e l’Ufficio italiano dei cambi e pubblicata senza ritardo nella Gazzetta Ufficiale”.*

Va, inoltre, rammentato che l’art. 4 della L. n. 108/1996 ha anche modificato l’art. 1815 c.c. introducendo un secondo comma del seguente tenore: *“Se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”.*

Ancora, con l’art. 1, I co., del D.L. n. 394/2000 – convertito nella Legge n. 24/2001 – è stato previsto che *“ai fini dell’applicazione dell’art. 644 c.p. e dell’art. 1815, II co., c.c., si intendono usurari gli interessi che superano il limite*



stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento”.

Infine - atteso il tenore delle deduzioni e contestazioni svolte dalla parte attrice e le considerazioni formulate dal C.T.U. - non par superfluo rammentare che il Legislatore, solo con l'art. 2 bis, II co., del D.L. n. 185/2008 ha specificamente disciplinato il rilievo della commissione di massimo scoperto ai fini del computo del TEG, prevedendo quanto segue: *“Gli interessi, le commissioni e le provvigioni derivanti dalle clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono comunque rilevanti ai fini dell'applicazione dell'articolo 1815 del codice civile, dell'articolo 644 del codice penale e degli articoli 2 e 3 della legge 7 marzo 1996, n. 108. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Banca d'Italia, emana disposizioni transitorie in relazione all'applicazione dell'articolo 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108, per stabilire che il limite previsto dal terzo comma dell'articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono usurari, resta regolato dalla disciplina vigente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino a che la rilevazione del tasso effettivo globale medio non verrà effettuata tenendo conto delle nuove disposizioni”.*

E non va taciuto che sulla portata della disposizione di cui sopra e sul rilievo da conferire alla commissione di massimo scoperto ai fini del computo del TEG, nel periodo antecedente all'entrata in vigore della medesima norma citata, si sono di recente espresse le Sezioni Unite della Suprema Corte che, risolvendo il contrasto insorto tra la Prima Sezione Civile e la Seconda Sezione Penale della Corte di Cassazione, hanno enunciato il seguente principio di diritto: *“Con riferimento ai rapporti svoltisi, in tutto o in parte, nel periodo anteriore all'entrata in vigore delle disposizioni di cui al D.L. n. 185 del 2008, art. 2 bis, inserito dalla legge di conversione n. 2 del 2009, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta come determinato in base alle disposizioni della L. n. 108 del*



1996, va effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale d'interesse praticato in concreto e della commissione di massimo scoperto (CMS) eventualmente applicata - intesa quale commissione calcolata in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento - rispettivamente con il tasso soglia e con la "CMS soglia", calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media indicata nei decreti ministeriali emanati ai sensi della predetta L. n. 108, art. 2, comma 1, compensandosi, poi, l'importo della eventuale eccedenza della CMS in concreto praticata, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con il "margine" degli interessi eventualmente residuo, pari alla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati" (Cass., SS. UU., 20 giugno 2008, n. 16303).

Premessi i richiami normativi e giurisprudenziali di cui sopra, va ora rammentato che ricorre la cd. usura originaria o pattizia laddove, al momento della conclusione del contratto o in sede di esercizio dello *ius variandi* il tasso effettivo globale degli interessi pattuito, riferito ad anno – e comprensivo di commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse – risulti superiore al tasso soglia del trimestre di riferimento, determinato facendo applicazione dei parametri di cui all'art. 2, IV co, della L. n. 108/1996 e sulla scorta delle risultanze del Decreto Ministeriale di riferimento, emanato a norma del primo comma dell'art. 2 della L. 108/1996,

In particolare – contrariamente a quanto dedotto dall'attrice e ritenuto dal medesimo C.T.U. - laddove la verifica di usurarietà debba essere operata in relazione alle pattuizioni di contratti conclusi prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui al D.L. n. 185 del 2008, art. 2 bis, inserito dalla legge di conversione n. 2 del 2009, alla commissione di massimo scoperto potrà darsi rilievo, in sede di "ricostruzione" del TEG, solo nei limiti indicati dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la citata Sentenza n. 16303/2018.

Fatte le considerazioni di cui sopra e passando all'esame della fattispecie concreta deve rilevarsi che il C.T.U. nominato -pur indulgendo in considerazioni non richieste e, peraltro, non condivisibili alla luce dei principi espressi dalle



Sezioni Unite della Suprema Corte - ha sostanzialmente escluso la cd. usura originaria con riferimento a tutte le pattuizioni e modifiche di condizioni documentate in atti, fatta eccezione che per quelle contenute nel contratto di apertura di credito in conto corrente del 26 marzo 2013.

Tuttavia, come esplicitato anche a seguito di richieste di chiarimenti avanzate dal C.T. di parte convenuta, l'Ausiliare del Giudice, relativamente al contratto del 26 marzo 2013, è pervenuto alla conclusione di cui sopra in quanto ha ritenuto di discostarsi dalle indicazioni fornite con il quesito e di applicare – non condivisibilmente - una “formula di calcolo” del TEG diversa da quella risultante dalle Istruzioni della Banca d'Italia tempo per tempo vigenti; Istruzioni dalle quali, invece – a parere di questo Giudice - non è dato prescindere.

Non va taciuto, poi, che, anche a voler dar seguito agli accertamenti sul punto da parte del C.T.U. non potrebbe non considerarsi che la “pattuizione usuraria” risulta collocata, temporalmente, proprio nel periodo relativamente al quale è stata omessa la produzione della serie completa degli estratti conto e relativi scalari; dal che l'impossibilità di rideterminare - con esattezza ed in termini certi e non meramente presuntivi - il saldo del conto tenendo conto della pattuizione asseritamente usuraria.

Usura sopravvenuta

Atteso, poi, il tenore delle doglianze di parte attrice – che, mediante il richiamo degli accertamenti svolti dal proprio Consulente di fiducia, ha dato mostra di voler far valere anche la cd. usura sopravvenuta - va rammentato che le Sezioni Unite della Suprema Corte, con una recente pronuncia, si sono espresse nel senso della irrilevanza della usura sopravvenuta.

Segnatamente, con Sentenza n. 24675 del 19 ottobre 2017, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite

- ha innanzitutto, evidenziato che *“la questione della configurabilità di una usura sopravvenuta” si pone non soltanto con riferimento ai contratti stipulati prima dell'entrata in vigore della legge n. 108 del 1996, ma anche con riferimento a contratti successivi all'entrata in vigore della legge recanti tassi inferiori alla soglia dell'usura, superata poi nel corso del rapporto per effetto della caduta dei*



tassi medi di mercato, che sono alla base del meccanismo legale di determinazione dei tassi usurari”;

- ha, poi, precisato che la questione relativa all’usura sopravvenuta va risolta avendo riguardo alla norma d’interpretazione autentica di cui al D.L. n. 394 del 2000, art. 1, I co., che così recita: *“Ai fini dell’applicazione dell’art. 644 c.p. e dell’art. 1815 c.c., comma 2, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento”;*

- ha, quindi, rimarcato che *“la norma d’interpretazione autentica attribuisce rilevanza, ai fini della qualificazione del tasso convenzionale come usurario, al momento della pattuizione dello stesso e non al momento del pagamento degli interessi”;*

- richiamati, poi, i vari indirizzi espressi in materia, ha rimarcato quanto segue: *“E’ avviso di queste Sezioni Unite che debba darsi continuità al primo dei due orientamenti giurisprudenziali sopra richiamati, che nega la configurabilità dell’usura sopravvenuta, essendo il giudice vincolato all’interpretazione autentica dell’art. 644 c.p. e art. 1815 c.c., comma 2, come modificati dalla L. n. 108 del 1996, (rispettivamente all’art. 1 e all’art. 4), imposta dal D.L. n. 394 del 2000, art. 1 comma 1, cit.; interpretazione della quale la Corte costituzionale ha escluso la sospetta illegittimità, per violazione degli artt. 3, 24, 47 e 77 Cost., con la Sentenza 25/02/2002, n. 29, e della quale non può negarsi la rilevanza per la soluzione della questione in esame. E’ priva di fondamento, infatti, la tesi della illiceità della pretesa del pagamento di interessi a un tasso che, pur non essendo superiore, alla data della pattuizione (con il contratto o con patti successivi), alla soglia dell’usura definita con il procedimento previsto dalla L. n. 108, superi tuttavia tale soglia al momento della maturazione o del pagamento degli interessi stessi”.*

Sulla scorta delle complessive considerazioni svolte le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno, quindi, enunciato il seguente principio di diritto: *“Allorchè il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi,*



nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura come determinata in base alle disposizioni della L. n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge, o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula; nè la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto".

Usura soggettiva

██████████ mediante il richiamo delle risultanze della perizia di parte allegata, ha inteso lamentare anche la cd. usura in concreto.

Orbene, è certo noto che, perché possa ravvisarsi la cd. usura in concreto (o usura soggettiva) occorre a) che il correntista versi in condizioni di difficoltà economica o finanziaria; b) che gli interessi (pur inferiori al tasso-soglia usurario *ex lege*) ed i vantaggi e compensi pattuiti risultino, avuto riguardo alle circostanze concrete ed al tasso medio praticato per operazioni simili, sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità; c) che la Banca avesse puntuale contezza sia della situazione di difficoltà economica o finanziaria della controparte, sia della sproporzione degli interessi pretesi, ed abbia inteso trarne vantaggio.

E', poi, parimenti noto che gli elementi e le circostanze di fatto integranti la fattispecie dell'usura soggettiva vanno non solo provati ma, prima ancora, specificamente allegati dalla parte che lamenta detto approfittamento.

Nel caso di specie, tuttavia, l'odierna attrice non ha offerto elementi di sorta dai quali inferire l'effettiva sussistenza, in concreto, degli elementi integranti la cd. usura soggettiva.

Anatocismo

Sul punto va premesso che i contratti di apertura di credito per cui è causa risultano essere stati stipulati nella vigenza dell'art. 120 TUB, nel testo novellato



dall'art. 25, III co., del D.Lgs. 342/1999, e della susseguente Delibera del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio del 9 febbraio 2000.

Ciò posto va rammentato che il Legislatore, preso atto dell'accertamento compiuto dalla Corte di Cassazione in ordine al carattere *contra legem* della pratica della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi nei rapporti di conto corrente, con l'art. 25 del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342 provvedeva a stabilire espressamente, solo per le operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, la possibilità che, contrattualmente, venisse pattuita la produzione degli interessi sugli interessi, condizionando, tuttavia, la validità di una tale clausola al principio che la stessa periodicità fosse assicurata sia per gli interessi a favore della banca, sia per gli interessi a favore dei correntisti.

Segnatamente, il Legislatore della cennata novella, nell'intento di arginare il contenzioso apertosi nei rapporti tra operatori ed "utenti" del settore creditizio, con l'art. 25, comma II, del D. Lgs. n. 342/99 modificava la vecchia rubrica dell'art. 120 del T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia (D.Lgs. 385/1993) e ne integrava il contenuto aggiungendo, al comma I, un ulteriore comma del seguente tenore "*il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo, in ogni caso, che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori che creditori*".

La disposizione di cui innanzi era - ed è - evidentemente, destinata ad operare per il futuro, mentre, per i contratti in corso, ovvero per quelli stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera del CICR, l'art. 25, III co., del D.Lgs. 342/19999 legittimava, sostanzialmente, la sopravvivenza delle clausole relative alla capitalizzazione trimestrale degli interessi, prevedendone la validità ed efficacia fino alla data della delibera del CICR, dopo di che, a pena di inefficacia invocabile esclusivamente dal cliente, esse avrebbero dovuto essere adeguate alle previsioni della delibera medesima, secondo i tempi e le modalità dalla stessa fissate.



Tuttavia, con Sentenza della Corte Costituzionale 17 ottobre 2000, n. 425, quest'ultima norma veniva dichiarata costituzionalmente illegittima, per violazione dell'art. 76 Cost., in relazione all'art. 1, comma V, della L. 128/1998 (legge delega), ovvero per eccesso di delega, non essendo stato conferito, al legislatore delegato, il potere di apportare, al T.U.B., modifiche ed integrazioni con efficacia retroattiva.

Rimaneva, invece, ferma la disposizione di cui al novellato art. 120 T.U.B., onde, sulla scorta delle previsioni introdotte dall'art. 25, II co., del D.Lgs. 342/1999, il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, con delibera emessa il 9 febbraio 2000, lungi dal sancire, per il futuro, l'illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi sui conti correnti con saldi debitori, si limitava unicamente a richiedere che, nelle operazioni regolate in conto corrente, il conteggio degli interessi debitori e creditori fosse previsto con la medesima periodicità, stabilendo, altresì, il divieto di capitalizzazione periodica degli interessi, contrattualmente stabiliti, dopo la chiusura del conto, e prescrivendo, poi, all'art. 6, la specifica approvazione scritta per le clausole disciplinanti, appunto, la periodicità della predetta capitalizzazione degli interessi.

Alla luce delle considerazioni sopra svolte si palesano, dunque, prive di pregio le generiche contestazioni in tema di anatocismo, svolte dall'attrice avendo riguardo al solo disposto dell'art. 1283 c.c. e senza tener conto della normativa di riforma sopra richiamata.

Ulteriori contestazioni di parte attrice

Va, infine, osservato che risultano del tutto generiche le doglianze di parte attrice in merito alla antergazione e postergazione della data della valuta rispetto a quella di effettivo compimento delle operazioni (rispettivamente passive ed attive), ad un preteso, illegittimo esercizio dello *ius variandi* ed alla non debenza della c.ms..

Domanda risarcitoria.

Alla luce delle considerazioni sopra svolte deve escludersi la stessa addebitabilità, alla Banca convenuta, di condotte illegittime, asseritamente foriere di danno.



E', dunque, per mera completezza di argomentazione che si osserva che [REDACTED] - pur gravata dall'onere di allegazione specifica e di prova - non ha offerto elementi dai quali inferire, nell'*an* e nel *quantum*, il pregiudizio asseritamente sofferto ed il nesso eziologico tra lo stesso e le avverse condotte.

In conclusione, dunque, deve pervenirsi alla declaratoria della inammissibilità della domanda di ripetizione di indebitto ed al rigetto di tutte le altre domande formulate da [REDACTED]

Alla soccombenza consegue la condanna dell'attrice alla rifusione, in favore della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., delle spese del presente giudizio, nella misura liquidata in dispositivo tenendo conto della natura e del valore della causa nonché del numero e del rilievo delle questioni affrontate, e facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014.

Va, infine, posto in via definitiva a carico di [REDACTED] il pagamento del compenso in favore del C.T.U., come già liquidato con separato decreto.

P.Q.M.

Il Tribunale di Roma, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Clelia Buonocore, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al N. 39991/2015 R.G., così provvede:

- Dichiarare inammissibile la domanda di ripetizione di indebitto avanzata da [REDACTED]
- Rigetta tutte le altre domande proposte da [REDACTED]
- Condanna [REDACTED] alla rifusione, in favore della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 8.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
- Pone in via definitiva a carico dell'attrice il pagamento del compenso in favore del C.T.U., come già liquidato con separato decreto.

Così deciso, in Roma, il 16 settembre 2019.

Il Giudice
Clelia Buonocore

